

FONDO PENSIONE MEDICI

iscritto n. 1337 alla Sezione I dell'Albo tenuto dalla Covip

Fondo Pensione Preesistente

DOCUMENTO SULLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Approvato nella seduta del CdA	19/02/2021
Inviato a COVIP	08/03/2021
Pubblicato sul sito internet	16/06/2022
Soggetto a revisione annuale	15/06/2022

INDICE

1. PREMESSA	pag. 2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag. 2
3. STRUTTURA DI GOVERNO DEL FONDO PENSIONE MEDICI	pag. 2
3.1 Caratteristiche generali del Fondo Pensione Medici	
3.2 Destinatari	
3.3 Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale	
3.4 Modello Gestionale	
3.5 Soggetti preposti alla gestione del fondo pensione	
3.5.1 Assemblea dei Delegati	
3.5.2 Consiglio di Amministrazione	
3.5.3 Collegio sindacale	
3.5.4 Direttore Generale	
3.5.5 Funzione Finanza	
3.5.6 Gestori Finanziari	
3.5.7 Funzione di revisione interna (Internal Audit)	
3.5.8 Service amministrativo esterno	
4. CONFLITTI DEGLI AMMINISTRATORI	pag. 8
5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	pag. 8
5.1 Operazioni di minore rilevanza	
5.2 Operazioni di maggiore rilevanza	
6. SCELTA FORNITORI E CONTROPARTI	pag. 9
7. CONFLITTI DELL'ATTIVITA' DELLA GESTIONE FINANZIARIA	pag. 9
8. INCOMPATIBILITA'	pag. 10
9. MODELLO DI DICHIARAZIONE	pag. 10

1. PREMESSA

Il documento presente è stato redatto per esplicitare e definire la politica di gestione dei conflitti di interesse del Fondo Pensione Medici. A tal fine è stata valutata la normativa vigente che richiede a tutti i Fondi Pensione e, nella fattispecie al Fondo Pensione Medici, di attuare disposizioni organizzative e amministrative efficaci ed efficienti al fine di porre in essere tutte le misure ragionevoli atte a contrastare e ad evitare che i conflitti di interesse possano creare nocumeto ed incidere negativamente sugli interessi dei suoi iscritti.

Questo risultato viene attuato attraverso:

- un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, elaborata per iscritto, proporzionata alle dimensioni e all'organizzazione del Fondo ed alla complessità della sua attività;
- lo svolgimento di una sana e prudente gestione finalizzata ad adottare idonee misure finalizzate alla salvaguardia dei diritti degli aderenti e dei beneficiari.

Il presente documento ha pertanto raccolto ed analizzato, oltre che descrivere, le circostanze e le condizioni che generano o potrebbero indurre un conflitto di interesse, le procedure poste in essere a salvaguardia e le misure da adottare per la gestione dei conflitti stessi.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento seguita nella stesura del documento sul conflitto di interesse è il D.Lgs. 252/05, art. 6, comma 13, lett. b), c); art. 7, comma 1; DM 166/2014, art. 7, 8 e 9.

Il presente documento costituisce parte integrante del manuale operativo del FONDO PENSIONE MEDICI e ne è integrato con riferimento alle specifiche procedure ivi descritte. Il documento è trasmesso dal Direttore Generale del Fondo Pensione Medici: al Collegio Sindacale e al Controllo Interno. Al momento dell'insediamento di ogni nuovo Consigliere del FONDO PENSIONE MEDICI viene consegnato il presente documento per presa visione.

3. STRUTTURA DI GOVERNO DEL FONDO PENSIONE MEDICI

3.1 Caratteristiche generali del Fondo Pensione Medici

Il Fondo Pensione Medici è stato istituito, in base all'art. 42 dell'Accordo Nazionale 1986-1988, sottoscritto tra l'Associazione dei Datori di Lavoro ARIS (Associazione Religiosi Istituti Spedalieri, ora denominata Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari) ed il Sindacato medico ANMIRS (Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi Spedalieri).

Il Fondo Pensione Medici è iscritto all'Albo Covip con il n° 1337 ed è stato costituito in data 7 ottobre 1987. Lo Statuto fissa la durata sino al 31 dicembre 2050. La funzione del FONDO PENSIONE MEDICI è finalizzata all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs.252 del 5 dicembre 2005. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta.

3.2 Destinatari

Possono aderire al Fondo Pensione Medici:

- i medici dipendenti degli Istituti Ospedalieri Religiosi classificati e/o equiparati, anche se denominati Istituti di Ricovero e di Cura a carattere scientifico;
- i medici laureati dipendenti dei presidi religiosi accreditati con qualifica di ospedale o IRCCS;

- i laureati non medici (dirigenti sanitari) degli Istituti Ospedalieri Religiosi classificati e/o equiparati, anche se denominati Istituti di ricovero e di Cura a carattere scientifico e dei presidi religiosi accreditati con qualifica di ospedale o IRCCS.

Rimangono iscritti, ai sensi della normativa vigente, gli ex dipendenti che non abbiano estinto la loro posizione attraverso la compilazione di modulistica di riferimento.

Sono considerati iscritti al Fondo Pensione Medici i soggetti che abbiano ad esso aderito anche mediante tacito conferimento del Tfr.

Destinatari del Fondo Pensione Medici possono essere anche i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti, previa attivazione e perfezionamento dell'iscrizione nelle modalità previste.

3.3 Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

Il Fondo Pensione Medici è un fondo pensione negoziale e ha la forma giuridica di associazione riconosciuta, ed opera in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e secondo le indicazioni di investimento che costoro forniscono scegliendo tra le proposte offerte. La partecipazione al Fondo Pensione Medici consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. I rendimenti conseguiti possono variare nel corso della vita contributiva secondo fattori di fluttuazione dei mercati.

3.4 Modello gestionale

Il Fondo Pensione Medici è un fondo pensione negoziale a gestione convenzionata.

3.5 Soggetti preposti alla gestione del fondo pensione

Il funzionamento del FONDO PENSIONE MEDICI è affidato ai seguenti organi che come previsto sono a composizione paritetica, con la presenza di uno stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro:

- L'Assemblea dei Delegati;
- il CdA;
- il Collegio Sindacale

Inoltre intervengono nella gestione del Fondo Pensione Medici i seguenti soggetti:

- il Direttore Generale;
- la Funzione Finanza;
- i Gestori Finanziari;
- la Funzione di Revisione Interna (Internal Audit);
- il Service Amministrativo Esterno;

3.5.1 ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea dei Delegati e il Consiglio di Amministrazione hanno il compito di amministrare il Fondo Pensione Medici e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo statuto del Fondo Pensione Medici.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, relativamente ai poteri e alle attribuzioni, divergono come riportato nella seguente tabella:

ASSEMBLEA ORDINARIA	ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ATTRIBUZIONI	
<ul style="list-style-type: none"> • approvazione del Bilancio annuale del Fondo e della relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione, delle relazioni del Collegio dei Sindaci e del Revisore incaricato della revisione legale dei conti, tenendo conto delle disposizioni normative vigenti in materia; • Elezione del Consiglio di Amministrazione; • Elezione dei Sindaci; • Approvazione degli indirizzi generali dell'attività del Fondo, su proposta del Consiglio di Amministrazione; • Eventuale revoca degli Amministratori e dei Sindaci; • Scelta del Revisore legale dei conti (persona fisica o società), su proposta del Collegio dei Sindaci; • Revoca del Revisore legale dei conti e contestuale conferimento del mandato ad altro soggetto; • Eventuale modifica del numero di Amministratori. 	<ul style="list-style-type: none"> • Modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione; • scioglimento del Fondo. In tal caso l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti, nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge; • Modifica della durata del Fondo.

3.5.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al CdA sono attribuiti tutti i poteri relativi al compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; ha inoltre la facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo Pensione Medici, che non siano attribuiti all'Assemblea.

In particolare definisce:

- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale.

3.5.3 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

3.5.4 DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale del Fondo Pensione Medici è il Dott. Grisafi Domenico.

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e non può essere scelto tra i membri del Consiglio stesso. Svolge la sua attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio dei risultati ottenuti.

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. Il possesso di tali requisiti deve essere accertato dal Consiglio di Amministrazione e il venir meno degli stessi, anche in un secondo momento, comporterà la decadenza dall'incarico.

Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2396 del codice civile.

Il Direttore Generale deve vigilare sui seguenti punti:

- Gestione finanziaria
- Gestione amministrativa
- Misure di trasparenza verso gli aderenti e i beneficiari del Fondo Pensione Medici
- Efficienza delle procedure relative ai reclami
- Efficienza delle procedure relative all'erogazione delle prestazioni
- Situazioni connesse a conflitti di interesse
- Rispetto di buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione

3.5.5 FUNZIONE FINANZA

Il responsabile Funzione Finanza del Fondo Pensione Medici, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2019, è il Dr. Carlo De Simone, via Ludovisi, 16 – 00187 Roma.

Le attività del responsabile sono i compiti previsti dalla deliberazione Covip, in particolare:

- Revisione periodica del Documento sulla politica di investimento: da compiersi, ai sensi della Direttiva COVIP almeno ogni tre anni, sarà posta in essere a cadenza annuale, onde confermare la validità del Documento e verificarne costantemente l'aderenza con i gestori (compagnie di assicurazione);
- Out service della Funzione Finanza: che, in stretto rapporto con l'organo amministrativo, verifica il rispetto delle indicazioni fornite ai gestori assicurativi incaricati.
- Contribuisce all'impostazione della politica di investimento (verifica sul mercato delle migliori condizioni offerte dal ramo assicurativo)
- Compie l'istruttoria per la selezione dei gestori assicurativi e sottopone all'organo di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- Verifica i risultati conseguiti nel corso del tempo dal gestore assicurativo;
- Produce una relazione periodica, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato;
- Controlla l'attuazione delle strategie e valuta l'operato dei gestori assicurativi, producendo una documentazione completa delle verifiche svolte sull'attività di investimento;
- Cura la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria, sottoponendole all'approvazione dell'organo amministrativo;
- Predisposizione del Sistema di controllo della gestione finanziaria e redazione del relativo documento, con l'obiettivo di delineare le procedure da adottare;
- Partecipazione agli incontri dell'organo amministrativo, al fine di riferire sulle attività poste in essere, con disponibilità a rispondere ad eventuali richieste formulate degli aderenti.

3.5.6 GESTORI FINANZIARI

Il Fondo Pensione Medici risulta essere attivo in una gestione a Comparto Garantito gestito attraverso la stipula di una convenzione assicurativa di ramo V - rispondente ai criteri stabiliti dall'art.6 del D.Lgs. 252/05 e successive modifiche ed integrazioni ed ai requisiti stabiliti dai competenti Istituti Pubblici di Controllo.

- Convenzione stipulata con il Gestore Generali Italia S.p.A.

Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021

3.5.7 FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA (Internal Audit)

La funzione è stata affidata al Dott. Marco Manovelli con sede in Civitavecchia (RM).

I compiti della funzione sono:

- verifica delle procedure interne seguite nell'impostazione e nell'attuazione della politica di investimento, di norma formalizzate nell'ambito del manuale operativo della forma pensionistica ovvero in un documento a sé stante;
- della trasmissione degli esiti delle verifiche all'organo amministrativo del Fondo Pensione Medici.

3.5.8 SERVICE AMMINISTRATIVO ESTERNO

La gestione amministrativa e contabile del Fondo Pensione Medici è affidata a PREVINET S.p.A., con sede in Preganziol (Treviso), via E. Forlanini, 24, che svolge le seguenti attività:

- valorizzazione del patrimonio e determinazione del valore quota (NAV) e del numero delle quote in circolazione;
- comunicazione al FONDO PENSIONE MEDICI del flusso contributivo destinato agli investimenti.

4. CONFLITTI DEGLI AMMINISTRATORI

I componenti del C.d.A. del Fondo Pensione Medici rilasciano una dichiarazione conforme al facsimile allegato al presente documento, recante i propri interessi nell'attività del Fondo Pensione Medici ed i propri rapporti con gli altri soggetti chiave coinvolti nella gestione del Fondo Pensione Medici.

La dichiarazione viene rilasciata in fase di primo insediamento post elettivo ed in prima applicazione all'atto dell'approvazione del presente documento. In ogni caso l'amministratore assume l'onere ed ha obbligo di informare il CDA su eventuali modifiche e variazioni delle circostanze dichiarate.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del Fondo Pensione Medici, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Il consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione in relazione alla quale un amministratore abbia dichiarato un proprio interesse.

5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Fondo Pensione Medici alla data di compilazione della presente versione non ha rapporti con soggetti, che possano essere definiti "Parti Correlate" e di conseguenza viene meno essendo esclusa la possibilità di "Operazioni con Parti Correlate". Nonostante ciò il C.d.A. preventivamente, riconosce come parti correlate le Fonti Istitutive del Fondo Pensione Medici (ARIS ed ANMIRS) e predispone regole precise sul comportamento da tenere nel caso di operazioni eseguite in gestione diretta con Parti Correlate.

Prima di porre in essere un'operazione il C.d.A. verifica se qualunque controparte è un soggetto ricompreso nell'Elenco delle parti correlate e verifica se si tratta di operazione di "MAGGIORE RILEVANZA", "MINORE RILEVANZA" oppure è una "OPERAZIONE ESIGUA".

Sono individuati i seguenti valori:

- ✓ **MAGGIORE RILEVANZA:** oltre 200.000,00 € di controvalore annuo + imposte;
- ✓ **MINORE RILEVANZA:** da 50.000,00 a 199.999,99 € di controvalore annuo + imposte;
- ✓ **OPERAZIONE ESIGUA:** fino a 49.999,99 € di controvalore annuo + imposte, che è esente dalle procedure usuali che vengono esposte di seguito e valide per le operazioni di minore e maggiore rilevanza.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua interezza, svolge la funzione di controllo delle parti correlate e verifica se la tipologia delle operazioni in essere sono di maggiore o minore rilevanza oppure è un'operazione esigua, facendo ricorso all'approvazione a maggioranze qualificate. Il Fondo Pensione Medici sceglie, pertanto, questa modalità operativa.

Ogni attività sulla quale è esercitata una funzione di scelta sarà oggetto di atto deliberativo.

5.1 OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Il verbale di approvazione dell'operazione scelta dovrà recare una adeguata motivazione sull'interesse del Fondo, e quindi degli iscritti, al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Affinché il parere emesso possa essere considerato idoneo, congruo e favorevole, è necessario che esso contenga la globale condivisione dell'operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere. Qualora il parere presenti alcuni elementi di criticità e/o dissenso, può essere definito come favorevole per il Fondo se reca indicazioni esplicite delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi negativi o critici non inficino il complessivo giudizio positivo sull'interesse del Fondo Pensione Medici al recepimento e compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Ovvero deve essere soppesata la ragione della convenienza rispetto agli elementi ostativi.

Il verbale del C.d.A riporta analiticamente le ragioni di ciascuna decisione.

5.2 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione di "maggiore rilevanza" ed il verbale del C.d.A riporta analiticamente le ragioni di ciascuna decisione. Affinché il parere emesso possa essere considerato idoneo, congruo e favorevole, è necessario che esso contenga la globale condivisione dell'operazione, salva diversa indicazione nel medesimo parere. Qualora il parere presenti alcuni elementi di criticità e/o dissenso, può essere definito come favorevole per il Fondo ove rechi indicazione esplicite delle ragioni per le quali si ritiene che tali ultimi elementi negativi o critici non inficino il complessivo giudizio positivo sull'interesse del Fondo Pensione Medici al recepimento e compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Ovvero deve essere soppesata la ragione della convenienza rispetto agli elementi ostativi.

6. SCELTA FORNITORI E CONTROPARTI

Ferme restando le prescrizioni di legge e regolamento, il Fondo Pensione Medici sceglie i propri fornitori utilizzando le procedure indicate di seguito:

- Procedura con pubblicazione dell'estratto del bando su 2 quotidiani
- Procedura con pubblicazione del bando su sito web
- Invito da offrire riservato:

quando il C.d.A. abbia valutato ed adeguatamente motivato che è nell'interesse del Fondo Pensione Medici invitare soltanto alcuni soggetti a presentare un'offerta.

- Trattativa con singola controparte:

quando sia possibile ottenere la prestazione esclusivamente da una controparte, ovvero sotto la soglia di € 10.000,00 (diecimila/00) + imposte.

Il Fondo Pensione Medici acquisisce in sede di selezione apposita documentazione dal Gestore, dalla Banca Depositaria (ove prevista) e dal Service Amministrativo Esterno, attestante i rapporti di partecipazione e/o professionali con gli altri terzi fornitori del Fondo Pensione Medici e con i componenti del C.d.A. al fine da rendere nulla la possibilità di incorrere ed essere in conflitto di interesse.

7. CONFLITTI DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE FINANZIARIA

Il Fondo Pensione Medici utilizza il sistema di gestione indiretta. I Gestori Finanziari operano in base alle politiche di gestione del Fondo Pensione Medici, attuate in base alle indicazioni della COVIP delineate nel "Documento sulle Politiche di Investimento", nelle convenzioni di gestione, nello Statuto del Fondo Pensione Medici e nella legge.

Le scelte di investimento sono compiute autonomamente dal Gestore, coerentemente con le linee di indirizzo della gestione definite dal Fondo Pensione Medici nella fase di scelta con gara di appalto, e in un'ottica di sana e prudente gestione.

La Funzione Finanza del Fondo Pensione Medici verifica il rispetto del mandato di gestione, con particolare riferimento ai prodotti finanziari assicurativi su cui vi sia una particolare concentrazione degli investimenti, i criteri di scelta degli OICR ed il turnover. Tale attività è periodicamente relazionata, dalla Funzione Finanza, al CDA.

Il C.d.A. verifica, pertanto, successivamente alla segnalazione della Funzione Finanza la congruità dell'operato del Gestore. In caso di incongruità ne chiede, per iscritto, una adeguata motivazione al Gestore. In caso di motivazione non convincente valuta se questo comporti un rischio di perdita per gli investimenti e, in caso affermativo, valuta quali misure adottare (riduzione o ricollocamento dell'investimento) ed informa la Covip.

Il Fondo Pensione Medici avendo investito in strumenti assicurativi in gestione separata assicurativa degli interi montanti accumulati non rientra tra i soggetti che hanno diritto di voto in quanto non titolati ad essere, di diritto, presenti nelle assemblee periodiche effettuate nelle quali si orientano, con l'espressione del voto, le scelte del Gestore. Per tale motivo, in accordo con la funzione Finanza, non è stato redatto alcun documento di Politica di impegno.

8. INCOMPATIBILITÀ

CdA – COLLEGIO SINDACALE – DIRETTORE GENERALE

Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, di direzione e controllo nel Fondo Pensione Medici è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, di direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario.

A tal fine, l'esponente del Fondo Pensione Medici dichiara l'insussistenza dell'incompatibilità e si impegna a comunicare eventuali variazioni delle informazioni trasmesse.

GESTORI E BANCA DEPOSITARIA

Quanto ai rapporti tra Gestore e Banca Depositaria (ove prevista), non costituiscono incompatibilità i rapporti di controllo o collegamento tra tali enti, a patto che siano rispettate le condizioni della vigente disciplina della Banca d'Italia. A tal fine Gestore e Depositario si impegnano a comunicare al Fondo Pensione Medici eventuali variazioni.

9. MODELLO DI DICHIARAZIONE

In questa sezione il Fondo Pensione Medici mette a disposizione dei soggetti coinvolti nella gestione, il modello di dichiarazioni diverse per ruolo e incarico. La dichiarazione deve essere prodotta da tutti i soggetti coinvolti.

1. Incompatibilità e interessi dei Sindaci, Direttore Generale e Componenti del C.d.A.

Il sottoscritto
Nato a(.....), il/...../.....
Residente a.....(____)
Via/Piazza.....n°.....c.a.p.....
Codice Fiscale.....

- componente del C.d.A.
 componente del Collegio Sindacale
 Direttore Generale

del Fondo Pensione Medici, consapevole delle disposizioni vigenti in materia di conflitti di interesse ed incompatibilità ai sensi del DM 166/2014, esaminato il Documento per la gestione dei conflitti di interesse predisposto dal Fondo Pensione Medici, nello svolgimento del proprio incarico o funzione si impegna a perseguire gli obiettivi e gli interessi generali del Fondo Pensione Medici astenendosi da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto intrattenuto col Fondo Pensione Medici stesso.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara quanto

- segue: NON AVERE
 AVERE

incarichi di componente: di organi di amministrazione o controllo né direzione generale nei Gestori finanziari del Fondo Pensione Medici, nella Banca Depositaria e/o in Società del gruppo di cui predetti soggetti fanno parte. Consapevole dell'obbligo di dichiarazione dei propri interessi e di astensione, come stabilito dall'art. 2391 Codice Civile:

DICHIARA

- "DI NON ESSERE IN CONFLITTO D'INTERESSE"
 "DI ESSERE POTENZIALMENTE IN CONFLITTO D'INTERESSE E DI AVERE LE SEGUENTI
RELAZIONI PROFESSIONALI O DI AFFARI CON I SEGUENTI SOGGETTI COINVOLTI
NELLA GESTIONE DEL FONDO PENSIONE MEDICI":

SOCIETA'/AMMINISTRAZIONE/ENTE	DESCRIZIONE RELAZIONE

Il sottoscritto assume l'onere di informare il Fondo Pensione Medici di eventuali modifiche delle circostanze dichiarate.

È inoltre consapevole che, in caso di mancata o omessa comunicazione, oltre a tutte le responsabilità previste dalla normativa di riferimento, il Fondo Pensione Medici potrà attivarsi per l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Roma, li/...../.....

FIRMA